

ORIGINALE

Cede 287
Rep. 2041

n. 1/11 R.C.P.

TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Tribunale di Gorizia, nelle persone dei magistrati:

dott. Nicola	RUSSO	Presidente
dott. Chiara	CAMPAGNER	Giudice
dott. Micol	SABINO	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 180 comma 3 l.fall. il Tribunale, qualora non siano state proposte opposizioni, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, provvede alla omologa del concordato.

Nel caso di specie non sono state proposte opposizioni e pertanto i poteri del tribunale devono limitarsi alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione; occorre dunque precisare in cosa consista il contenuto di tali verifiche. A tale proposito va osservato che il potere di indagine del tribunale deve ritenersi avere a oggetto, per quanto anzitutto riguarda la regolarità della procedura, principalmente la effettiva informazione dei creditori e la validità della formazione del consenso in occasione dell'espressione del voto.

A salvaguardia di tale esigenza fondamentale e cioè che i creditori siano messi in condizione di prestare il proprio consenso con cognizione di causa, la disciplina del concordato preventivo prevede la relazione ex art. 172 l.fall. del commissario giudiziale, organo cui è affidato il compito di assicurare che i dati sottoposti alla valutazione e votazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri (Cass. civ, sez. I, n. 21860/2010). Nel caso di specie la suddetta relazione ex art. 172 l.fall. è stata ritualmente depositata dal commissario giudiziale; deve dunque ritenersi che in virtù della stessa i creditori siano stati posti in condizione di esprimere un consenso pienamente informato.

Per quanto invece riguarda la verifica dell'esito della votazione, non potendosi la stessa esaurire in una mera operazione contabile, tale verifica dovrà estendersi al controllo della regolarità delle operazioni di voto e alla verifica della formazione della maggioranza. Va rilevato, a tal proposito, che sulla scorta delle risultanze degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del presente procedimento, nonché sulla scorta del parere del commissario giudiziale ex art. 180 l. fall. depositato in data 30.12.11, deve ritenersi sussistente la regolarità delle operazioni di voto (vedasi verbale dell'adunanza dei creditori del 14.7.11) nonché raggiunta la maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato dall'art. 177 l. fall., come peraltro affermato da questo Tribunale con provvedimento dep. 9.12.2011.

Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che ricorrano nel caso di specie tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologa del concordato.

Infine, trattandosi di concordato anche con cessione dei beni va nominato un Liquidatore Giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., potendosi inoltre sul punto recepire l'indicazione del professionista effettuata dalla debitrice trattandosi di soggetto (dottore commercialista) in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 28 L.F., cui il secondo comma dell'art. 182 l.fall. espressamente rinvia, e in relazione al quale non emergono agli atti situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto di interessi, e avendo altresì il medesimo dichiarato di voler contenere nella misura di Euro 15.000,00 il proprio compenso.

Quanto alla nomina del comitato dei creditori prevista anch'essa dall'art. 182 l.fall per il caso di concordato con cessione dei beni, si nominano componenti del comitato: UGF Banca s.p.a.; Vignuda s.p.a.; Banca Popolare di Vicenza. Tali membri nomineranno il Presidente del comitato come previsto dal terzo comma dell'art. 40 l.fall. richiamato dall'art. 182 l.fall.

Va infine rilevato che, in mancanza di opposizioni, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto da "Ocem Impianti soc. coop.a r.l. in liquidazione" in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore:

- omologa il concordato preventivo di "Ocem Impianti soc. coop.a r.l. in liquidazione" in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore;

- nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Maurizio Rossini il quale si atterrà alle seguenti disposizioni: il liquidatore dovrà tenere informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento generale dell'esecuzione del concordato mediante relazioni almeno semestrali; il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento dell'esecuzione del concordato e terrà informato il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni; il liquidatore dovrà provvedere all'esecuzione del concordato secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e in difetto di previsione secondo quelle ritenute più opportune, in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della debitrice e inoltre informando il giudice delegato; ultimate le operazioni il commissario giudiziale e il liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti;

- nomina il comitato dei creditori come segue: UGF Banca s.p.a., Vignuda s.p.a.; Banca Popolare di Vicenza; tali componenti provvederanno all'elezione del proprio Presidente;

-dispone ex art. 180 penultimo comma l.fall. che la somma corrispondente al credito del fornitore Tecnoelettra contestato dal debitore in sede di adunanza dei creditori ex art. 174 l.fall. venga depositata in un libretto di deposito intestato al creditore medesimo; quanto allo svincolo del predetto deposito, sarà all'uopo necessaria un'istanza presentata al tribunale fallimentare da parte del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale, del creditore o dello stesso debitore.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Pubblico ministero in sede nonché alla società debitrice, al commissario giudiziale e per la pubblicazione norma dell'art. 17 l.fall.

Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 26.1.12

Il Giudice est.

dott.ssa Micol Sabino



Il Presidente

dott. Nicola Russo



Depositato nella Cancelleria del Tribunale

di Gorizia, oggi - 6 FEB. 2012

IL CANCELLIERE

(Gabriella STERGAR MAREGA)